

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	187
Disegno di legge (Discussione):	
Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai paesi africani - (<i>Approvato dal Senato</i>) (1671).	187
PRESIDENTE	187, 188
DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	187
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
BASLINI e BOTTA: Istituzione dell'ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno (1066)	189
PRESIDENTE	189, 190
CARLI MIOTTI AMALIA, <i>Relatore</i>	189, 190
MATTARELLI GINO	190
GUERRIERI ed altri: Modifiche alla legge 10 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di pubblica beneficenza al merito civile (954)	190
PRESIDENTE	190, 191
DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	190
BORSARI	191
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	191

La seduta comincia alle 9,30.

MATTARELLI GINO. *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alatri, Berloff, Di Gianantonio e Simonacci.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani (Approvato dal Senato) (1671):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani ».

L'onorevole Di Primio ha facoltà di svolgere la relazione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Con la legge 4 marzo 1952, n. 137 furono stabilite una serie di provvidenze a favore dei profughi, le più importanti delle quali sono le seguenti: innanzitutto è prevista la concessione di un sussidio giornaliero, che per il capofamiglia è pari al sussidio per indennità di disoccupazione, per un periodo di sei mesi (così dispone l'artico-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1964

lo 3 della legge ora citata); in secondo luogo è previsto il mantenimento per un periodo massimo di sei mesi nei cosiddetti centri di raccolta dove oltre all'assistenza, al vitto ed all'alloggio, i profughi ricevono anche un particolare sussidio nella misura ridotta di lire 125 per il capofamiglia e di altre cento lire per ogni persona a carico. È previsto inoltre il premio di primo stabilimento cui hanno diritto coloro i quali rinunciano prima dello scadere del periodo di tempo in cui hanno diritto di essere mantenuti nei centri di raccolta; premio che era stato fissato inizialmente in una cifra molto ridotta pari a 50 mila lire *pro capite* e poi portato — e precisamente con la legge 25 febbraio 1963, n. 319 — a lire 200 mila per il capofamiglia ed a 150 mila per ogni persona a carico.

Sempre per la legge succitata i profughi hanno, inoltre, diritto all'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, e a due particolari provvidenze; sono tenuti presenti per una loro sistemazione presso ditte private o presso enti pubblici, oppure possono usufruire di alcune facilitazioni nel caso in cui intendano svolgere una libera professione, un libero commercio, o comunque una libera attività. Infine hanno anche diritto ad una particolare assegnazione di alloggi popolari.

Queste sono le più importanti provvidenze che furono stabilite con la legge del 1952, n. 137, prorogate successivamente, ed anche modificate, dalle leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, numero 1219, 25 febbraio 1963, n. 319.

La legge 25 ottobre 1960, n. 1306, aveva esteso queste particolari provvidenze anche ai profughi provenienti dall'Egitto, dalla Tunisia e dal territorio libero di Tangeri, ma il 31 dicembre 1963 le proroghe succitate sono scadute.

Le finalità che il disegno di legge al nostro esame si prefigge sono duplici: in primo luogo prorogare l'obbligo da parte dello Stato ad assistere queste categorie di cittadini italiani, che, non certamente per loro colpa, si trovano nella particolare condizione di dover essere aiutati, ed inoltre di modificare, in senso più favorevole agli assistiti, le provvidenze previste.

Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge proroga fino al 31 dicembre 1967 le provvidenze previste dagli articoli 3, 10 e 11 della legge del 1952 e successive proroghe e modificazioni: inoltre con l'articolo 1 viene prorogata l'assistenza sanitaria ospedaliera e farmaceutica per lo stesso periodo in cui i

profughi fruiscono delle altre provvidenze assistenziali previste dalla legge stessa.

Con l'articolo 2 si stabilisce che gli assistiti, che vivono nei centri di raccolta o nei centri di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di età o siano comunque del tutto inabili al lavoro proficuo, e che non siano titolari di redditi e non abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento, possano ottenere, qualora ne facciano richiesta, all'atto della dimissione dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il ricovero in idonei istituti o un sussidio giornaliero anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e finché sussista lo stato di bisogno.

Con l'articolo 3 si viene incontro ad un'altra esigenza avvertita dai profughi: con la legge 25 febbraio 1963, n. 319 fu stabilito che i profughi avevano diritto di rimanere nei centri di smistamento soltanto 15 giorni, il che comportava un immediato ricovero nei centri di raccolta. I profughi, per la verità, non sono entusiasti di andare in questi centri di raccolta, anzi vorrebbero che i criteri adottati nell'attuazione dell'assistenza fossero meno burocratici ed in ogni caso meno rigidi fino a giungere alla loro soppressione e all'adozione di più idonee provvidenze. Stabilendosi un termine di 15 giorni era difficile per i profughi assicurarsi una sistemazione che consentisse loro di trovare qualsiasi altra via che permettesse di non essere avviati in questi centri. Prorogandosi ora, con l'articolo 3, a due mesi la durata della sosta nei centri di smistamento, si viene incontro a questo loro desiderio.

Con la legge del 1952, era prevista la riserva della aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegate dello Stato; questa disposizione viene prorogata fino al 31 dicembre 1968.

L'articolo 5 stabilisce che l'assistenza finora prevista solo per alcune categorie di profughi provenienti da alcuni paesi, viene estesa a tutti i connazionali, da qualsiasi paese provengano, purché si trovino nelle condizioni previste dalla legge del 1963.

L'articolo 6, infine, riguarda i mezzi per far fronte alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché i pareri della I Commissione (Affari costituzionali) e della V Commissione (Bilancio) non sono ancora pervenuti rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Baslini e Botta: Istituzione dell'ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno (1066).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Baslini e Botta: « Istituzione dell'ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno ».

Il Relatore onorevole Carli Miotti Amalia ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARLI MIOTTI AMALIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'ora legale venne istituita per la prima volta in Italia nel 1920; la decisione fu presa per ragioni di ordine economico, analogamente a quanto fu fatto in Inghilterra e in Francia.

Più recentemente, l'ora legale fu adottata in Italia durante l'ultimo conflitto mondiale, sempre per necessità economiche. Grazie alla sua istituzione fu possibile usufruire di un allungamento delle ore diurne con risparmi che si sono resi evidenti specialmente nel settore della produzione, della distribuzione e del consumo dell'energia.

Attualmente il *Daylight Saving Time* cioè « il tempo risparmiatore della luce del giorno » è in vigore non soltanto in Inghilterra, ma anche in Francia, in Belgio, nel Lussemburgo, nei Paesi Bassi, nella Spagna: questi paesi, appartenenti al primo fuso orario rispetto all'ora di Greenwich adottano l'ora legale durante tutto l'anno (adottano cioè in via permanente come ora solare quella del II fuso orario). Si è a conoscenza inoltre che l'ora legale limitatamente al periodo estivo è in vigore in alcune vaste regioni dell'U.R.S.S. e in 29 Stati degli U.S.A.

I vantaggi derivanti dall'anticipazione di un'ora, rispetto a quella convenzionale, sono molteplici. Oltre infatti alle notevoli economie nel settore industriale, inteso nella sua accezione più lata oltre alle favorevoli ripercussioni sui costi e sui prezzi dei prodotti dell'energia elettrica, si ottiene anche un miglioramento nel sistema di vita di quanti — lavoratori, dirigenti, professionisti — esplicano la propria attività in ambienti chiusi, con scarse possibilità di godere della luce solare nelle brevi ore di libertà.

Le serate più lungamente chiare favoriscono infatti le attività all'aperto, concedendo la possibilità di praticare sports, o, comunque, attività ricreative più sane, rispetto a quelle che possono essere esplicate nelle ore notturne. I turisti affluiscono nel nostro Paese soprat-

tutto per ammirarne le bellezze naturali. Si offrirebbe loro anche la possibilità di visitare un maggior numero di città, opere d'arte, musei, eccetera. Conseguentemente potrebbero essere meglio sfruttate le attrezzature ricettive evitando le alte punte di affollamento durante i mesi di luglio e d'agosto, che determinano anche congestioni nel traffico ferroviario ed automobilistico.

Con il prolungamento delle ore diurne inoltre si favorisce la possibilità che molti cittadini decidano di usufruire delle proprie vacanze nei mesi autunnali che sono i più favorevoli per un riposo veramente distensivo. Ciò porta ad un prolungamento del periodo delle ferie, oggi limitato ai mesi di luglio ed agosto.

Infine la maggiore disponibilità di luce ridurrà la pericolosità del traffico nelle ore di punta serali; è infatti accertato che il maggior numero di incidenti si verifica dalle ore 18 e 19, nel momento in cui declina la luce naturale e si determinano condizioni critiche di visibilità. Favorevoli riflessi si avrebbero anche nel settore scolastico; per gli adolescenti è più sentita la necessità che la loro attività si sposti verso le ore diurne. Le prove di esame si svolgerebbero, inoltre, nelle ore meno calde.

I motivi sovra esposti mi inducono a raccomandare l'approvazione della proposta di legge che istituisce ogni anno l'ora legale. Col consenso del Presidente, poichè ho la parola, annuncio anche che intendo proporre alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. La prego.

CARLI MIOTTI AMALIA, *Relatore*. Il primo emendamento concerne una modifica da apportare al titolo della proposta di legge. Invece delle parole « Istituzione dell'ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno » propongo le seguenti altre: « Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno ».

All'articolo 1 propongo poi di sostituire le parole, « Dalle ore ventiquattro del 31 maggio alle ventiquattro del 15 ottobre », con le parole, « Dalle ore ventiquattro del 30 aprile alle ore ventiquattro del 30 settembre ».

Propongo inoltre di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1 le parole « a far inizio dal 1965 ».

Propongo infine il seguente articolo aggiuntivo, che, se approvato, diventerà articolo 2:

« Tutte le autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perché, nell'istante indicato dal precedente articolo, gli

orologi siano portati a segnare l'una antimeridiana. L'anticipazione dell'orario cesserà alla mezzanotte del 30 settembre di ogni anno. Nella detta ora le autorità e i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perché gli orologi siano portati a segnare le ore ventitrè».

MATTARELLI GINO. Preferirei che si usasse la dizione « a far tempo » invece che « a far inizio », come proposto nell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 1 del Relatore.

CARLI MIOTTI AMALIA. Concordo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

« Dalle ore ventiquattro del 31 maggio alle ventiquattro del 15 ottobre di ogni anno l'ora normale è anticipata a tutti gli effetti di sessanta minuti primi.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge ».

Il Relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo, al primo comma dell'articolo unico, delle parole « Dalle ore ventiquattro del 31 maggio alle ventiquattro del 15 ottobre », con le altre « Dalle ore ventiquattro del 30 aprile alle ore ventiquattro del 30 settembre ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato inoltre proposto dal Relatore e dal deputato Mattarelli Gino di aggiungere, dopo le parole « della presente legge », le altre « a far tempo dal 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

« Dalle ore ventiquattro del 30 aprile alle ore ventiquattro del 30 settembre di ogni anno l'ora normale è anticipata a tutti gli effetti di sessanta minuti primi, a far tempo dal 1965.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Il Relatore ha proposto un articolo aggiuntivo che, se approvato, diventerà l'art. 2. Ne do lettura:

« Tutte le autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perché nell'istante indicato dal precedente articolo gli orologi siano portati a segnare l'una antimeridiana. L'anticipazione dell'orario cesserà alla mezzanotte del 30 settembre di ogni anno. Nella detta ora le autorità e i capi di aziende pubbliche e private, provvederanno perché gli orologi siano portati a segnare le ore ventitrè ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore ha proposto di sostituire il titolo della proposta di legge, con il seguente: « Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno ».

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvato).

Il titolo della proposta di legge al nostro esame resta pertanto così formulato: « Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guerrieri ed altri: Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di pubblica benemerenzà al merito civile (1945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri, Villa, Corona Giacomo e Buffone: « Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di pubblica benemerenzà al merito civile ».

L'onorevole Di Primio ha facoltà di svolgere la relazione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Desidero ricordare agli onorevoli Commissari due leggi attualmente vigenti, elaborate in un periodo di tempo piuttosto recente: la legge 20 giugno 1956, n. 658 e la legge 2 gennaio 1958, n. 13. La prima è intesa a premiare gli atti di abnegazione civile, le seconda gli atti di carag-civile.

Mentre la forma di premio stabilita dalla legge 20 giugno 1956 consiste nel cosiddetto

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1964

riconoscimento al merito civile, il premio stabilito dalla legge 2 gennaio 1958 consiste nel riconoscimento al valor civile. Si tratta di una prima distinzione riguardante l'oggetto.

Un'altra distinzione attiene alla forma di manifestazione del premio. Mentre la legge 2 gennaio 1958 prevede per gli atti di particolare importanza medaglie di oro, di argento o di bronzo e, per atti di minor importanza, un attestato di benemeranza al valor civile, la legge 20 giugno 1956 non prevede un attestato al merito civile.

Si vuol quindi provvedere con legge ad istituire un attestato di benemeranza anche per il riconoscimento di atti di abnegazione civile.

Una ulteriore distinzione si ritrova nelle modalità di conferimento dell'attestato, perché in base alla legge n. 658 il Presidente della Repubblica è tenuto a sentire una commissione a suo tempo istituita con decreto regio, mentre invece, in base alla legge n. 13, salvo i casi in cui può agire senza sentirla, il Presidente della Repubblica deve sentire una commissione composta di cinque membri (un prefetto, un ufficiale dei carabinieri, un deputato, un senatore ed un rappresentante della fondazione Carnegie).

Per quanto riguarda questo punto, la proposta in esame stabilisce che anche per il riconoscimento degli atti di abnegazione il Presidente della Repubblica è tenuto a sentire la commissione di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, venendosi in tal modo a sopprimere la vecchia commissione di cui al regio decreto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BORSARI. Concordo in pieno sulle ragioni esposte dal Relatore a sostegno dell'approvazione di questa proposta di legge e dichiaro che il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La ricompensa consiste in una medaglia d'oro, o d'argento o di bronzo o in un attestato di pubblica benemeranza.

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di

luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta ed agli effetti conseguiti ».

(*E approvato*).

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

L'attestato di pubblica benemeranza è concesso dal Ministro dell'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.

Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o a corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono ».

(*E approvato*).

ART. 3.

L'attestato di pubblica benemeranza al merito civile ha le caratteristiche indicate nel quadro annesso alla presente legge.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

BASLINI e BOTTA: « Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno » (1066).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

GUERRIERI ed altri: « Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per l'istituzione in un

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1964

attestato di pubblica benemenenza al merito civile » (954).

Presenti e votanti 27

Maggioranza 14

Voti favorevoli 26

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bisantis, Borsari, Calasso, Cassiani, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Primio, Dossetti, Fasoli, Ferrari, Virgilio, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Jacazzi, Lami, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Maulini,

Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Rampa, Russo Spena, Sangalli, Sanna, Semeraro, Vestri, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Alatri, Berloff, Di Giannantonio, Simonacci.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI